

COMUNE DI PISTOIA

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti

TITOLO I Principi generali

Art.1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art.49 del D.L.vo 05.02.1997 n.22 e relativi atti normativi di applicazione. Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo, nonché quelle contenute nell'art. 2 della L.R. 18.05.1998 n.25 e deliberazione C.R. 07.04.1998 n.88 di approvazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti.

Art.2. Istituzione della tariffa

1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spezzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.L.vo 15.11.1993 n.507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art.3. Norme di rinvio

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica.

Art.4. Decorrenza e termine di applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte servite. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive

per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della tariffa in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 90 dal loro verificarsi.

3. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II **La tariffa**

Art.5. Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani

1. Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel regolamento comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art.6. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. n° 22 del 5/2/1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del suddetto Decreto, il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158.

Art.7. Tariffa di riferimento

1. Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n° 158 del 27.04.1999 su proposta del soggetto gestore, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di cui al punto 2 dell'allegato 1 al DPR n°150 del 27.04.1999. Essa costituisce la base per il calcolo della tariffa comunale.

Art.8. Tariffa comunale

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e ai costi di riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.

Art.9. Articolazione della tariffa per fasce di utenza

1. La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

3. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al DPR 27.04.1998 n.158.
4. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.
5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa determinata si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
6. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.

Art.10. Calcolo della tariffa per singole utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. Per la determinazione della quota fissa si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza ponderata sulla base dei coefficienti di adattamento, stabiliti in sede di approvazione della tariffa generale, relativi al nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto.
3. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per metro quadrato e prodotta da ciascuna utenza.
4. Per la sua determinazione si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente dal Consiglio Comunale assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare allegati al DPR 158/99 utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
5. Il gestore del servizio porterà a conoscenza di ogni singola utenza il calcolo ed il risultato di tale calcolo entro il 28 febbraio di ogni anno.

Art.11. Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.
3. Per la parte variabile della tariffa si procede con riferimento alle tabelle contenute nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, sulla base delle determinazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Art.12. Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da coloro che conducono od occupano a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o

pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale.

2. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.
3. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, richiedente del servizio il titolare dell'impresa, associazione, studio, società.

Art.13. Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del o dei nuclei familiari conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art.14. Soggetti passivi per ipotesi speciali

1. Parti comuni di abitazioni condominiali. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
2. Multiproprietà. Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.
3. Centri Commerciali. Per le parti a comune dei centri commerciali Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
4. Locazioni saltuarie o occasionali. Per gli alloggi locati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario

Art.15. Determinazione del numero degli occupanti

1. Il numero degli occupanti sul quale calcolare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1 gennaio di ogni anno.
2. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica al gestore del servizio le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche.
3. Per le utenze sorte successivamente al 1 gennaio di ogni anno il numero dei componenti e' dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza.

Art.16. Locali adibiti ad usi diversi

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività' prevalente.
2. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la tariffa in base a quelle previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art.17. Locali ed aree non computabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizioni. E' fatta salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio.

Art.18 Locali, aree e superfici escluse

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97, comma 2, lettera g).
2. Non sono soggetti a tariffa quei locali in cui, secondo la comune esperienza, non vi è produzione di rifiuti o comunque non in maniera apprezzabile, sia per loro natura che per l'uso a cui sono stabilmente destinati.
3. Ai sensi del comma precedente, sono pertanto escluse dal computo della tariffa i seguenti locali ed aree:
 - a) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;
 - b) le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
 - c) i fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento;
 - d) le serre e i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia degli attrezzi, l'essiccazione o la stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, utilizzati per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche saltuaria o stagionale;
 - e) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, celle frigorifere (ad eccezione dei banchi frigo), silos e similari, a condizione in cui di regola non si abbia presenza umana;
 - f) le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili o non utilizzate ed escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - g) le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti o clienti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
 - h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionale;
 - i) i balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tariffa;

- j) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa;
- k) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno o sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
- l) i locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a m. 1,50;
- m) locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo
- n) di validità del provvedimento;
- o) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a mt 1,50;
- p) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- q) le parti comuni del condominio, ex art. 1117 C.C., non utilizzate in esclusiva, ex art.16.

Art.19. Modalità per la determinazione della superficie

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.
2. La superficie complessiva è arrotondata per difetto o per eccesso al mq se la frazione è superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Art.20. Tariffa giornaliera

1. Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di appartenenza, rapportata a giorno.
2. Essa è riscossa dal soggetto gestore del servizio che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
4. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art.21. Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo a condizione che i locali non siano concessi in locazione o in comodato, la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti con l'applicazione di una riduzione pari al 33%.
2. La riduzione è elevata al 50% per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui sopra risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.
3. Relativamente al numero degli occupanti, annualmente, il Comune, in sede di approvazione della tariffa, determina il numero convenzionale degli stessi, avuto riguardo alla superficie dei locali.
4. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato o discontinuo non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con l'applicazione di una riduzione pari al 33%.

Art.22. Procedure di accertamento

1. L'iscrizione nei ruoli della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
2. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
 - a) con procedimento d'ufficio da parte del gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
 - b) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - 2) specificazione dell'attività svolta;
 - 3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - 7) superfici aziendali complessive;

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di

formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate al gestore, unitamente alla sopra citata documentazione.

Art.23. Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito.
2. Per le utenze ubicate esternamente all'area di raccolta permane l'obbligo del conferimento nei contenitori posizionati nel territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione.
3. Non si considerano ubicate all'esterno dell'area di raccolta le abitazioni, comprese quelle coloniche, e i fabbricati in genere, quando la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato è situata nella zona in cui è attivato il servizio.
4. Nel caso in cui la distanza del cassonetto o del punto di conferimento disti oltre 500 metri dal confine della proprietà includente i locali o l'area ove vengono prodotti i rifiuti, la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile del 40%.
5. Nel caso in cui il servizio abbia a subire una interruzione temporanea per causa non dipendente dall'utenza sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per cause di sciopero o di agitazione e la interruzione abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi, compete agli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa pari ad 1/12 per ogni periodo di 30 giorni interi e continuativi.

Art.24. Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive

1. E' riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico.
2. In sede di determinazione annuale della tariffa potranno essere riconosciute riduzioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa a favore dei soggetti che formano aggregati di utenza che raggiungono obiettivi predeterminati di raccolta differenziata.
3. Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (ed esemplificatamene: ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.) è prevista una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della tariffa previo accertamento del loro conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche.
4. Per le utenze non domestiche che, con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 90% della parte variabile della tariffa.
5. Per i locali adibiti a rimesse agricole e simili destinati alla lavorazione ortoflorovivaistica, ove si producano rifiuti al cui smaltimento provvede direttamente il produttore, la superficie utile per il calcolo della tariffa si determina applicando la riduzione dell'80% alla superficie dei locali.

6. Per le seguenti utenze non domestiche la superficie utile ai fini dell'applicazione della tariffa è determinata sottraendo le percentuali a fianco indicate:

1. Cimiteri	60%
2. Distributori di carburante	30%
3. Parcheggi a pagamento su aree scoperte	40%
4. Tribune di impianti sportivi	60%

Art.25. Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali

1. Il Comune può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

TITOLO III Accertamenti e riscossione

Art.26. Comunicazione di inizio di occupazione o conduzione di locali o superfici

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare la relativa comunicazione entro 90 giorni dall'inizio della conduzione, al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni:

- Per le utenze domestiche:
 1. Nome e cognome dell'utente, codice fiscale, residenza, provenienza.
 2. Numero effettivo degli occupanti;
 3. Ubicazione, superficie, destinazione dei locali;
 4. Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo.
 5. Data di inizio dell'occupazione.
 6. Estremi catastali
 7. Sottoscrizione con firma leggibile.
- Per le utenze non domestiche:

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1-3-4-5-6-7 ed inoltre:

 1. Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte.
 2. Partita IVA
 3. Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Rappresentante legale
 4. Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale.

4. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l'utente è tenuto a presentare una unica comunicazione.
5. Le comunicazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal soggetto gestore, così come per i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica.
6. La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 31.12.1996 n.675 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.27. Comunicazione di variazione

1. Entro 90 giorni dal variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di variazione
2. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 4.

Art.28. Comunicazione di cessazione

1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne comunicazione all'ufficio del gestore, ai fini della cancellazione, entro 90 giorni.
2. La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
3. La comunicazione di cessazione deve contenere:
 - 1) le generalità del contribuente,
 - 2) a data di cessazione dell'occupazione o della conduzione,
 - 3) l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso,
 - 4) cognome e nome dell'eventuale subentrante,
 - 5) data di presentazione,
 - 6) sottoscrizione.

Art.29. Disposizioni generali sulle comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti possono essere effettuate anche mediante comunicazione telefonica (con successiva conferma scritta), telefax o mediante strumenti telematici
2. Dell'avvenuta presentazione delle comunicazioni è rilasciata ricevuta all'utente.

Art.30. Attività di accertamento e liquidazione

1. Sulla scorta delle comunicazioni presentate dalla utenza il gestore del servizio procede, entro 60 giorni dalla presentazione al calcolo della tariffa individuale,

ovvero della nuova tariffa dandone comunicazione al medesimo. Contestualmente dispone nei successivi 60 giorni dal termine di cessazione dell'utenza alla comunicazione del rimborso di eventuali eccedenze tariffarie ovvero alle occorrenti rettifiche contabili ai fini del conguaglio tariffario e sua riscossione.

Art.31. Accertamenti d'ufficio

1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e conseguente composizione della tariffa, e' facoltà del soggetto gestore di invitare gli utenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a recarsi presso il proprio ufficio per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.
2. E' facoltà del gestore di disporre di sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili, previa comunicazione inviata all'utente con un preavviso di 5 giorni. In caso di diniego all'accesso, opposto dall'interessato, sarà facoltà del gestore promuovere accertamenti d'ufficio,utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici.
3. Ai fini degli accertamenti il gestore del servizio può:
 - 1) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - 2) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - 3) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - 4) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni, e chiarimenti;
 - 5) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore, in occasione della stipula di altri contratti di fornitura servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
 - 6) accedere alle banche dati in possesso dal Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. L'ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art.32. Convenzioni per la individuazione delle utenze

1. Il gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici.

2. La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiori al 20% dei contribuenti iscritti a ruolo.
3. Gli accertamenti dovranno verificare:
 - a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
 - b) le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente dal gestore, sarà effettuata mediante terzo incaricato.
4. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.

Art.33. Accertamenti incrociati

1. Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno l'ufficio anagrafe del Comune, comunica al gestore del servizio su supporto informatico messo a disposizione da questi, le variazioni anagrafiche intervenute nelle schede di famiglia in ordine alla composizione dei nuclei famigliari ed alla loro nuova costituzione.
2. Egualmente e con le stesse modalità e scadenze, l'ufficio attività produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute.

Art.34. Titolarità della riscossione

1. L'ente gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali e nel rispetto del contratto di servizio intervenuto con il Comune.
2. Se non diversamente disposto, la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore per la riscossione.
4. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
5. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere posta a carico della utenza.
6. In caso di riscossione tramite bollettazione l'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo.
7. L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art. 35 Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento al pagamento della tariffa ed alle comunicazioni di cui al presente titolo III, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria applicata con le

modalità stabilite dalla L. 689 del 24/11/1981 ed entro i limiti, minimo e massimo, indicati dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000.

2. Le violazioni sono contestate e le sanzioni applicate dal Servizio Entrate del Comune.
3. Il gestore del servizio trasmette al Comune le notizie utili relative agli utenti per tale compito, ivi comprese le motivazioni e gli elementi necessari per determinare l'entità delle sanzioni stesse.
4. Il provento delle sanzioni è introitato dal Comune.
5. In caso di errata applicazione delle sanzioni per motivi derivanti da infondatezza od erroneità dei dati comunicati dal gestore, le spese e gli eventuali danni conseguenti sono posti a carico del gestore stesso.

Art.36. Rimborsi

1. Qualora siano versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni 10 dalla data di pagamento, allegando alla richiesta copia della ricevuta di versamento.
2. Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

Art.37. Recupero oneroso

1. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
 - mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
 - mediante procedimento ingiuntivo;in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

TITOLO IV Disposizioni finali

Art.38 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003